

N.I. 21/2017

**Ai Laboratori Sistemi di Pesatura
Loro sedi**

Milano, 5 giugno 2017

Oggetto: MOCA - Nuove sanzioni amministrative - D.lgs. 29/2017

A seguito di alcuni quesiti che ci stanno pervenendo e di recenti ispezioni ASL presso i punti vendita, Retail, forniamo un quadro di riferimento sul tema ben conosciuto come **Certificazione MOCA**.

La pubblicazione del D.lgs. 29/2017 del 10 febbraio u.s. ha portato l'attenzione sull'applicazione dei Regolamenti che vanno a costituire i MOCA ed a definire sanzioni amministrative e penali in caso di violazioni.

Cosa significa **MOCA: Materiali e Oggetti a Contatto Alimentare**.

Le macchine utilizzate per la trasformazione degli alimenti ed i componenti che siano destinati al contatto con gli alimenti (esempio: strumenti di misura e pesatura, macchine lavorazione carne, componentistica di vario genere, valvole, tubi, pompe dosatrici, materiali plastici, packaging, etichette e inchiostri, ecc.) devono rispondere ai requisiti applicabili previsti e sotto riepilogati.

La finalità di questi requisiti è quella di verificare e certificare che i propri macchinari e componenti a contatto con gli alimenti non rilascino sostanze pericolose e/o tossiche al prodotto.

Un caso a semplice titolo esplicativo fu quello accaduto qualche tempo fa al "latte di colore blu"; ossia era accaduto che i componenti utilizzati per la stampa dei cartoni di contenimento del latte avevano inquinato il prodotto.

La norma principale è il **regolamento CE 1935/2004** che costituisce una norma definita "quadro", ossia la cui applicazione deve essere integrata con le altre specifiche norme previste per alcuni materiali e con le norme nazionali, quali i Regolamenti di seguito elencati:

- il **Regolamento (UE) n. 10/2011** definisce norme specifiche per i materiali e gli oggetti di *materia plastica* destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
- il **Regolamento (UE) n. 284/2011** stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melamina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti;
- il **Regolamento (CE) n. 450/2009** stabilisce i requisiti per l'immissione sul mercato dei materiali e degli oggetti attivi ed intelligenti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- il **Regolamento (CE) n. 282/2008** disciplina in modo speciale i materiali e gli oggetti di plastica riciclati destinati al contatto con gli alimenti.

Uno dei principi fondamentali sottolineati da queste norme è la necessità di mantenere la tracciabilità dei MOCA, per consentire una efficace attività di controllo delle Autorità competenti.

Per questo sono espressamente previste dai regolamenti dettagliate dichiarazioni di conformità di ciascun materiale di cui ogni Produttore deve disporre.

Per ulteriori approfondimenti riportiamo qui di seguito alcuni Articoli utili del citato **Decreto Ministeriale (Sanità) l 21/03/1973**

(Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale).

Art. 6.

Le imprese che producono oggetti destinati a venire in contatto con sostanze alimentari e preparati con le sostanze di cui al presente decreto sono tenute a controllarne la rispondenza alle norme ad essi applicabili ed a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto ai controlli ed accertamenti necessari. Ogni partita deve essere corredata da dichiarazione del produttore attestante che gli oggetti di cui al comma precedente sono conformi alle norme vigenti.

Art. 7

L'utilizzazione, in sede industriale o commerciale, di oggetti disciplinati dal presente decreto è subordinata all'accertamento della loro conformità alle norme vigenti nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui sono destinati.

L'impresa dovrà essere pertanto fornita della dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, di cui all'articolo precedente, ed essere sempre in grado di consentire all'autorità sanitaria di identificare il fornitore o il produttore dell'oggetto impiegato.

Inoltre:

D.P.R. 23.8.82 n. 777

Art. 4 punto 5.

I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL 27 OTTOBRE 2004

Art.16

1. le misure specifiche di cui all'articolo 5 prevedono che i materiali e gli oggetti cui esse si riferiscono siano corredati di una dichiarazione scritta che attesti la loro conformità alle norme vigenti.

Invitiamo le Aziende associate interessate al tema a tenere informata la propria clientela su questo importante regolamento.

Con i migliori saluti.

Il Presidente Co.Me.Lab
Maurizio Ceriani

